

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA di GREEN OLEO s.r.l. (Venditore)

1. ORDINI

Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e dovranno essere trasmessi al Venditore. Tutti gli ordini effettuati per telefono (e tutte le modifiche agli ordini già inoltrati) dovranno essere confermati per iscritto, anche tramite e-mail. Tutti gli ordini inoltrati dall'Acquirente saranno vincolanti per il Venditore solo quando accettati da quest'ultimo, con relativa comunicazione all'Acquirente.

2. CONSEGNA

Il Venditore dovrà consegnare i prodotti all'Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2010.

3. PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

La traslazione del diritto di proprietà dei prodotti venduti dal Venditore all'Acquirente avverrà, in deroga all'art. 1376 c.c., al momento dell'integrale pagamento della merce, ma il passaggio di tutti i rischi in capo all'Acquirente avverrà al momento della consegna dei prodotti al vettore o spedizioniere. Il Venditore si riserva, in caso di mancato pagamento dei prodotti, il diritto di rivenderli a terzi o, in caso di trasformazione degli stessi, di rivendere i prodotti che sono il risultato della trasformazione.

4. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

L'Acquirente si obbliga ad esaminare, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei prodotti, se questi ultimi siano viziati. Nel caso in cui venga riscontrato un vizio, l'Acquirente dovrà comunicarlo per iscritto immediatamente al Venditore e comunque entro i successivi 8 (otto) giorni, a pena di decadenza. Entro un tempo ragionevole, il Venditore si impegna ad esaminare la fondatezza della denuncia effettuata. La pesa utilizzata presso il sito di Cremona è l'unica che terrà fede nei casi di contestazione. La stessa è certificata ed ha una tolleranza di $\pm 4\%$.

5. PAGAMENTO

L'Acquirente si obbliga a pagare i prodotti acquistati entro il termine di scadenza della fattura inviata, rinunciando preventivamente a sollevare qualunque contestazione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, vale a dire gli interessi calcolati in base al saggio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

6. LIMITAZIONE O ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il Venditore è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per ogni tipo di danno che il cattivo uso dei prodotti venduti possa cagionare sia all'Acquirente, ai suoi dipendenti, rappresentanti o terzi. E' esclusa ogni forma di responsabilità per i c.d. danni consequenziali, ossia per i danni subiti dai macchinari dell'Acquirente, ovvero per ogni danno che abbiano patito i clienti dell'Acquirente. L'Acquirente si assume ogni responsabilità per l'uso dei prodotti. Ogni eventuale vizio riscontrato dall'Acquirente dovrà essere segnalato al Venditore entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Nelle ipotesi di accertata responsabilità del Venditore, l'ammontare del risarcimento dovuto non potrà superare una somma pari al prezzo della merce venduta. L'Acquirente espressamente accetta queste limitazioni di responsabilità rappresentando il frutto dell'allocatione del rischio tra le parti, a sua volta riflesso nel prezzo pattuito.

7. RISERVATEZZA

L'Acquirente considererà come segrete e confidenziali e non rileverà a terzi le informazioni tecniche, i prezzi nonché qualunque altra informazione ottenuta dal Venditore in esecuzione di quanto previsto dalle presenti condizioni (fatta eccezione per i propri dipendenti coinvolti nell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti). L'Acquirente si impegna altresì a non utilizzare le informazioni tecniche ricevute dal Venditore se non in relazione alla vendita e alla eventuale rivendita dei prodotti. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del rapporto Venditore/Acquirente e successivamente per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

8. CAUSA NON IMPUTABILE

Né il Venditore né l'Acquirente potrà essere considerato responsabile dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione qui assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile.

Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere le proprie obbligazioni, dovuta a cause temporanee, la parte non colpita dall'evento dovrà:

- (a) comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, l'impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo;
- (b) continuare a tenere informata l'altra parte sul decorso della situazione;
- (c) cercare di eliminare la causa di impossibilità;
- (d) adempiere immediatamente le proprie obbligazioni non appena la causa di impossibilità viene rimossa.

Nell'ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall'evento avrà il diritto di recedere dal presente accordo con comunicazione scritta.

9. MODIFICHE

Qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere debitamente sottoscritte da entrambe le parti.

10. MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI

Il mancato esercizio ad opera di una delle parti dei diritti o delle facoltà riservate dalle presenti condizioni, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o compromettere la validità delle presenti condizioni.

Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle parti la possibilità di fare valere successivamente detti diritti o facoltà.

11. PRECEDENTI PATTUZIONI

Le presenti condizioni superano e sostituiscono tutti i precedenti accordi tra le parti in quanto essi si riferiscano allo stesso oggetto, a meno che tali accordi stabiliscano espressamente che essi non saranno superati e sostituiti dalle presenti condizioni.

12. INVALIDITÀ PARZIALE

L'invalidità o inefficacia di qualunque clausola ivi contenuta non pregiudicherà la validità o efficacia della pattuizione complessiva. L'invalidità o inefficacia di singole clausole in relazione ad un particolare caso non si estende ai casi dissimili.

13. LEGGE APPLICABILE, ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, con esclusione delle c.d. norme di conflitto, per quanto non derogata dal presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 c.c. e dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. A tal fine, il Venditore elegge domicilio presso la propria sede in Cremona.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona.

14. CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione.